



Repubblica di San Marino
ISTITUTO PER LA SICUREZZA SOCIALE
IL COMITATO ESECUTIVO

SEDUTA DEL 28 maggio 2025 - seduta ordinaria

DELIBERA N. 28
PAG. N. 28

Oggetto: Modifica Regolamento per l'assistenza non sanitaria e l'assistenza privata integrata non sanitaria (APINS) nelle aree di degenza e nei servizi socio-sanitari dell'ISS

Il Comitato Esecutivo,

**validamente riunito ai sensi dell'articolo 18 della Legge 30 novembre 2004 n.165;
verificato che non sussiste in capo ai membri conflitto di interessi in merito all'oggetto della presente deliberazione;**

visto il Regolamento per l'assistenza non sanitaria e l'assistenza privata integrata non sanitaria (APINS) nelle aree di degenza e nei servizi socio-sanitari dell'ISS approvato con Delibera del Comitato Esecutivo n.12 del 31 maggio 2017;

considerata l'esigenza dell'Istituto per la Sicurezza Sociale di regolamentare e controllare che gli accessi nelle aree di degenza e nei servizi socio-sanitari sia riservato solo ai soggetti autorizzati, fermo restando la necessità di continuare a garantire l'assistenza sanitaria, che si esplica in tutte quelle azioni di sostegno personale, relazionale e affettivo che non contrastano con le condizioni cliniche dell'assistito o con l'organizzazione della struttura sanitaria e socio-sanitaria;

visto il nulla osta espresso in data 22 maggio 2025 dalla Segreteria di Stato per il Lavoro di cui al prot. n. 1882/DG;

visto il nulla osta espresso in data 26 maggio 2025 dall'Ufficio per il Lavoro e le Politiche Attive di cui al medesimo prot.;

Delibera

La modifica dell'articolo 1 con il seguente testo:

"L'assistenza non sanitaria, che si esplica in tutte quelle azioni di sostegno personale, relazionale e affettivo che non contrastano con le condizioni cliniche dell'assistito o con l'organizzazione della struttura sanitaria e socio-sanitaria, può essere prestata, al di fuori degli orari di visita, da:

- a) Parenti o affini;
- b) Persone appartenenti ad associazioni di volontariato che abbiano stipulato con l'ISS l'accordo di cui all'articolo 2;
- c) Lavoratore che già presta assistenza domiciliare all'utente ricoverato;
- a) Assistente non sanitario che presta attività lavorativa presso le cooperative o le imprese che offrono servizi di assistenza che abbiano stipulato con l'ISS l'accordo di cui all'articolo 2.";

l'introduzione del successivo articolo 1-bis:

"Per i soggetti di cui al punto a) la parentela o affinità dovrà essere certificata mediante autocertificazione, fermo restando quanto previsto all'articolo 384 della Legge 25 febbraio 1974 n.17.

Per i soggetti di cui al punto b) l'appartenenza alle associazioni di volontariato che abbiano stipulato con l'ISS l'accordo di cui al successivo articolo 2 dovrà essere provato mediante apposito certificato rilasciato dall'associazione di volontariato attestante la regolare iscrizione alla stessa.

Per i soggetti di cui al punto c) il lavoratore che già presta assistenza domiciliare all'utente ricoverato dovrà provare l'esistenza del rapporto di lavoro mediante presentazione di regolare contratto.

Per i soggetti di cui al punto d) il regolare rapporto di lavoro presso le cooperative o le imprese che offrono servizi di assistenza che abbiano stipulato con l'ISS l'accordo di cui al successivo articolo 2 dovrà essere provato mediante apposito certificato rilasciato dalla cooperativa o impresa."

La modifica dell'articolo 2 con il seguente testo:

"Le associazioni di volontariato e le cooperative o imprese che offrono servizi di assistenza sono tenute a stipulare apposito accordo con l'ISS attenendosi ai requisiti previsti dal Decreto Delegato n.21/2016.

Gli accordi stipulati vengono inviati al Coordinatore delle Professioni Sanitarie che provvede ad inserirli in appositi elenchi degli autorizzati all'accesso.";

La modifica dell'articolo 3 con il seguente testo:

"L'elenco delle associazioni di volontariato e le cooperative o imprese che offrono servizi di assistenza che hanno stipulato l'apposito accordo con l'ISS, viene aggiornato e reso disponibile con cadenza mensile dal Coordinatore delle Professioni Sanitarie.



Repubblica di San Marino
ISTITUTO PER LA SICUREZZA SOCIALE
IL COMITATO ESECUTIVO

SEDUTA DEL 28 maggio 2025 - seduta ordinaria

DELIBERA N. 28
PAG. N. 29

Oggetto: Modifica Regolamento per l'assistenza non sanitaria e l'assistenza privata integrata non sanitaria (APINS) nelle aree di degenza e nei servizi socio-sanitari dell'ISS

Le informazioni di cui ai punti precedenti vengono rese disponibili dall'ISS attraverso differenti canali comunicativi (bacheche, portale web dell'ISS, link al sito dell'Ufficio del Lavoro, ecc...);

La modifica dell'articolo 5 con il seguente testo:

"I richiedenti sono tenuti a conoscere i contenuti del Decreto n.21/2016, le norme vigenti in materia di lavoro e impiego di assistenti private e le disposizioni interne alle strutture sanitarie e socio-sanitarie dell'ISS.";

La modifica dell'articolo 8 con il seguente testo:

"Il Coordinatore delle Professioni Sanitarie, su apposita richiesta dell'Ufficio del Lavoro, trasmette il flusso dei soggetti autorizzati, al fine di permettere a quest'ultimo, il rilievo di eventuali irregolarità inerenti le norme vigenti in materia di autorizzazione al lavoro.";

La soppressione dell'articolo 10;

La modifica dell'articolo 11 con il seguente testo:

"Il Caposala/Coordinatore e ogni altro operatore ISS che rileva irregolarità è tenuto a segnalarle al Coordinatore delle Professioni Sanitarie.";

La modifica dell'articolo 12 con il seguente testo:

"È compito del Coordinatore delle Professioni Sanitarie, direttamente o avvalendosi dei Caposala o dei suoi delegati, vigilare sul rispetto delle norme di condotta di cui all'allegato 2 del presente Regolamento.";

Alla presente Delibera si allega il testo integrale del Regolamento, con le modifiche effettuate.

IL DIRETTORE GENERALE
-Dott. Francesco Bevere-

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
-Dott. Marcello Forcellini-

IL DIRETTORE DELLE ATTIVITA'
SANITARIE E SOCIO SANITARIE ff
-Dott.ssa Antonella Sorcinelli-

Atto deliberativo trasmesso a: Segreteria di Stato per la Sanità, Direttore del Dipartimento, Direttore del Dipartimento Territoriale e Socio Sanitario Coordinatore delle Professioni Sanitarie
Pubblicazione: atto divulgabile tramite sito web dell'ISS

REGOLAMENTO PER L'ASSISTENZA NON SANITARIA E L'ASSISTENZA PRIVATA INTEGRATA NON SANITARIA (APINS) NELLE AREE DI DEGENZA E NEI SERVIZI SOCIO-SANITARI DELL'ISS

Il ricovero nelle aree di degenza e nei servizi socio-sanitari rappresenta per la persona e la famiglia un momento di sofferenza, imputabile non solo alla presenza di una condizione di salute precaria, ma anche allo stato di incertezza provocato dall'allontanamento del proprio ambiente sociale e familiare.

La vicinanza continuativa di un familiare, o degli altri soggetti autorizzati può contribuire a creare un contesto rassicurante per il paziente e i suoi familiari, alleviandone il disagio psicologico dovuto al ricovero ospedaliero o socio-sanitario.

Il presente Regolamento ha il fine di:

- Dare attuazione al Decreto Delegato n.21/2016;
- Definire criteri e modalità per l'accesso e la permanenza nelle strutture di degenza dei soggetti che prestano assistenza non sanitaria, al di fuori dei normali orari di visita;
- Garantire la trasparenza nell'utilizzo dell'assistenza integrata privata non sanitaria;
- Assicurare il controllo della presenza di soggetti che non prestano attività sanitaria e socio-sanitaria e che permangono nella struttura al di fuori dell'orario di visita;
- Collaborare con l'Ufficio del Lavoro al fine di facilitare l'applicazione delle norme in materia di lavoro.

Art. 1

L'assistenza non sanitaria, che si esplica in tutte quelle azioni di sostegno personale, relazionale e affettivo che non contrastano con le condizioni cliniche dell'assistito o con l'organizzazione della struttura sanitaria e socio-sanitaria, può essere prestata, al di fuori degli orari di visita, da:

- a) Parenti o affini;
- b) Persone appartenenti ad associazioni di volontariato che abbiano stipulato con l'ISS l'accordo di cui all'articolo 2;
- c) Lavoratore che già presta assistenza domiciliare all'utente ricoverato;
- d) Assistente non sanitario che presta attività lavorativa presso le cooperative o le imprese che offrono servizi di assistenza che abbiano stipulato con l'ISS l'accordo di cui all'articolo 2.

Art. 1-bis

Per i soggetti di cui al punto a) la parentela o affinità dovrà essere certificata mediante autocertificazione, fermo restando quanto previsto all'articolo 384 della Legge 25 febbraio 1974 n.17.

Per i soggetti di cui al punto b) l'appartenenza alle associazioni di volontariato che abbiano stipulato con l'ISS l'accordo di cui al successivo articolo 2 dovrà essere provato mediante apposito certificato rilasciato dall'associazione di volontariato attestante la regolare iscrizione alla stessa;

Per i soggetti di cui al punto c) il lavoratore che già presta assistenza domiciliare all'utente ricoverato dovrà provare l'esistenza del rapporto di lavoro mediante presentazione di regolare contratto.

Per i soggetti di cui al punto d) il regolare rapporto di lavoro presso le cooperative o le imprese che offrono servizi di assistenza che abbiano stipulato con l'ISS l'accordo di cui al successivo articolo 2 dovrà essere provato mediante apposito certificato rilasciato dalla cooperativa o impresa.

Art. 2

Le associazioni di volontariato e le cooperative o imprese che offrono servizi di assistenza sono tenute a stipulare apposito accordo con l'ISS attenendosi ai requisiti previsti dal Decreto Delegato n.21/2016.

Gli accordi stipulati vengono inviati al Coordinatore delle Professioni Sanitarie che provvede ad inserirli in appositi elenchi degli autorizzati all'accesso.

Art. 3

L'elenco delle associazioni di volontariato e le cooperative o imprese che offrono servizi di assistenza che hanno stipulato l'apposito accordo con l'ISS, viene aggiornato e reso disponibile con cadenza mensile dal Coordinatore delle Professioni Sanitarie.

Le informazioni di cui ai punti precedenti vengono rese disponibili dall'ISS attraverso differenti canali comunicativi (bacheche, portale web dell'ISS, link al sito dell'Ufficio del Lavoro, ecc...).

Art 4

L'autorizzazione alla permanenza nelle strutture dell'ISS al di fuori dell'orario di visita per assistenza non sanitaria deve essere compilata dal richiedente e firmata – per le parti di competenza – dal richiedente stesso, dall'assistente non sanitario, dal Caposala/Coordinatore o suo delegato e autorizzato dal Coordinatore delle Professioni Sanitarie, utilizzando l'apposito Modulo (allegato 1). In orario notturno e nei festivi o in assenza del Coordinatore delle Professioni Sanitarie, il richiedente l'assistenza è tenuto a consegnare la richiesta di autorizzazione nel primo giorno utile.

Art. 5

I richiedenti sono tenuti a conoscere i contenuti del Decreto n.21/2016, le norme vigenti in materia di lavoro e impiego di assistenti private e le disposizioni interne alle strutture sanitarie e socio-sanitarie dell'ISS.

Art. 6

I soggetti che svolgono attività di assistenza non sanitaria sono tenuti a rispettare quanto previsto dalle "Norme comportamentali e obblighi" contenuti nella nota integrativa consegnata all'atto della richiesta di autorizzazione, di cui all'articolo 4 del presente Regolamento (allegato2).

Art. 7

Le responsabilità inerenti agli obblighi in materia fiscale, di copertura assicurativa, di sicurezza e di ogni altro aspetto relativo alla disciplina del rapporto di lavoro sono esclusivamente a carico del richiedente e di coloro che svolgono assistenza integrata non sanitaria.

È comunque responsabilità del richiedente l'assistenza privata, verificare che il soggetto assunto risponda ai requisiti previsti dalle norme vigenti.

Art. 8

Il Coordinatore delle Professioni Sanitarie, su apposita richiesta dell'Ufficio del Lavoro, trasmette il flusso dei soggetti autorizzati, al fine di permettere a quest'ultimo, il rilievo di eventuali irregolarità inerenti le norme vigenti in materia di autorizzazione al lavoro.

Art. 9

Gli operatori che prestano assistenza privata integrata non sanitaria devono astenersi da qualunque forma di pubblicizzazione dei servizi offerti.

Art. 10

Il Caposala/Coordinatore e ogni altro operatore ISS che rileva irregolarità è tenuto a segnalarle al Coordinatore delle Professioni Sanitarie.

Art. 11

È compito del Coordinatore delle Professioni Sanitarie, direttamente o avvalendosi dei Caposala o dei suoi delegati, vigilare sul rispetto delle norme di condotta di cui all'allegato 2 del presente Regolamento.

Art. 12

Il presente Regolamento è adottato con Delibera del Comitato Esecutivo dell'ISS e diventa immediatamente esecutivo.